

Fondazione Luca Pacioli



OSSERVATORIO PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Gli IFRS nell'economia e nei bilanci delle imprese

L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IN ITALIA

Documento n. 12 del 5 aprile 2004

CIRCOLARE

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	2
1. Norme comunitarie direttamente applicabili in Italia		
1.1 Regolamento Ce n. 1606/2002	“	7
1.2 Regolamento Ce n. 1725/2003	“	9
2. Norme comunitarie che devono essere recepite dal legislatore italiano		
2.1 La “modernizzazione” delle direttive contabili	“	10
2.2 Direttiva Ce n. 65/2001	“	11
2.3 Direttiva Ce n. 51/2003	“	15
3. Legislazione nazionale		
3.1 Legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306)	“	25
3.2 Decreto Legislativo, 30 dicembre 2003, n. 394	“	28
3.3 Normativa nazionale in preparazione	“	30

L'APPLICAZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI IN ITALIA

A partire dal 1° aprile 2001, l'elaborazione dei principi contabili internazionali è demandata allo IASB (International Accounting Standards Board) che sostituisce il precedente IASC (International Accounting Standard Committee). I singoli principi contabili internazionali sono identificati con la sigla IAS (International Accounting Standard). A partire dalla data sopraindicata i principi di nuova elaborazione sono identificati con la sigla IFRS (International Financial Reporting Standard).

A partire dal 2005 i principi contabili internazionali influenzeranno la redazione dei bilanci della generalità delle società italiane. Alcune società saranno obbligate ad adottare i principi contabili internazionali. Altre società, pur non obbligate, saranno costrette comunque ad adottare criteri di redazione, diversi da quelli attuali, influenzati dai detti principi internazionali.

La distinzione è la seguente:

a) società quotate.

Le società quotate saranno, in ogni caso, tenute all'osservanza dei principi contabili internazionali. Ciò vale sia per il bilancio d'esercizio che per il bilancio consolidato;

b) società non quotate.

Le società non quotate non potranno più applicare le regole oggi vigenti ed avranno la possibilità di scegliere tra due alternative:

- *o adottare direttamente i principi contabili internazionali (come le società quotate);*
- *o applicare le regole interne (codice civile e principi contabili nazionali) che dovranno essere modificate, per l'esigenza di renderle, per quanto possibile, compatibili con i principi contabili internazionali;*

c) società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

Tali società non potranno applicare i principi contabili internazionali ma dovranno redigere i propri bilanci secondo le regole interne (codice civile e principi contabili nazionali) che dovranno essere modificate, come detto al punto b, salva l'applicazione delle regole specifiche che potranno essere dettate per questa categoria di società.

La modificazione dei criteri di redazione dei bilanci a partire dall'esercizio 2005 comporterebbe l'esigenza di adeguare le procedure contabili in modo da disporre alla fine dell'esercizio 2004 degli elementi comparativi da utilizzare nel bilancio del successivo esercizio

2005. Dispiace constatare che tale esigenza può allo stato essere fronteggiata soltanto dalle società quotate (che sono in grado di conoscere i principi contabili internazionali). Nella stessa condizione non sono invece le società non quotate che, ove non ritenessero di applicare i principi contabili internazionali, dovranno applicare nuove regole al momento non conosciute (in quanto da definire sulla base del recepimento di alcune direttive comunitarie di recente modificate). Lo stesso vale per le società autorizzate a redigere il bilancio in forma abbreviata.

Con la presente circolare s'intende fornire un'informazione circa la situazione normativa della materia, alla luce dei numerosi provvedimenti adottati sia in sede comunitaria sia in sede nazionale, in modo da fornire un quadro sintetico di riferimento che permetta agli operatori di avere consapevolezza dei nuovi adempimenti che si prospettano nella redazione dei bilanci.

* * *

Premessa

L'attenzione degli esperti in tema di principi contabili internazionali è destinata necessariamente ad aumentare nel corso dei prossimi mesi. I provvedimenti comunitari e quelli nazionali adottati in materia "obbligheranno" infatti a tener conto dei nuovi principi già a partire dal 1° gennaio 2005. Tale obbligo comporterà inoltre che i dati del bilancio 2005 (primo bilancio di applicazione) dovranno presentarsi corredati dei dati comparativi del 2004. Ne deriva che già nel corso di quest'anno le società interessate dovranno essere pronte (in termini di formazione del personale, sistemi informativi, organizzazione, ecc...) ad operare e a confrontarsi con le nuove metodologie contabili richieste dai principi internazionali.

E' bene premettere subito che le novità di cui si è detto trovano fondamento:

- in norme emanate a livello comunitario d'immediata applicazione in ambito nazionale (regolamenti comunitari);
- nelle norme dei regolamenti comunitari che danno facoltà al legislatore nazionale di estendere l'applicazione dei principi contabili internazionali anche a categorie di società non obbligate direttamente sulla base dei regolamenti stessi;
- in altre norme comunitarie, non applicabili direttamente in ambito nazionale (direttive comunitarie), che dovranno essere recepite dal legislatore italiano con l'adozione di specifiche norme interne.

Il Regolamento CE n. 1606/02, d'immediata applicazione negli Stati membri, obbliga, dal 1° gennaio 2005, le società quotate dell'UE alla redazione dei bilanci consolidati attraverso i principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

A norma dello stesso Regolamento, gli Stati membri possono prescrivere o autorizzare l'adozione degli IAS/IFRS da parte delle società quotate, anche con riguardo al bilancio d'esercizio. Stessa facoltà è prevista a favore degli Stati membri per le società non quotate, con riferimento sia al bilancio d'esercizio che al bilancio consolidato.


Tali facoltà sono state esercitate dal legislatore nazionale. La **legge comunitaria 2003** (legge 31 ottobre 2003, n. 306) delega infatti il Governo ad emanare, entro il 30 novembre 2004 (un anno dalla data di entrata in vigore della legge), uno o più decreti legislativi che rendano:

- **obbligatorio** l'utilizzo degli IAS per:
 - le società quotate, in relazione al bilancio d'esercizio;
 - le società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico, in relazione al bilancio d'esercizio e consolidato;
 - le banche e gli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia, per il bilancio d'esercizio e consolidato;
 - le imprese di assicurazione che applicano il D.Lgs n. 173/1997, in relazione al bilancio consolidato;
 - le imprese di assicurazione, in relazione al bilancio d'esercizio nei soli casi in cui siano quotate e non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- **facoltativo** l'utilizzo degli IAS per le società non quotate¹;

Sono escluse di diritto dall'applicazione dei principi contabili internazionali le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata secondo le indicazioni dell'art. 2435-*bis* del codice civile.

Alla luce della normativa sopra esposta, si schematizza qui di seguito l'ambito applicativo dei principi contabili internazionali.

¹ In molti casi per le società non quotate potrebbe essere conveniente redigere i propri bilanci d'esercizio secondo i principi contabili internazionali. Si pensi ad una società non quotata controllata da una società quotata o da una banca, la quale, ai fini della redazione del bilancio consolidato del gruppo e per evitare di redigere due bilanci, potrebbe sfruttare la facoltà concessa dalla legge applicando gli IAS. Molte società italiane hanno già segnalato che, essendo controllate da società estere, seguiranno gli IAS (in quanto la proprietà estera lo esige).



La Legge comunitaria non fissa il termine a partire dal quale entrerà in vigore la nuova disciplina, il quale sarà fissato con i decreti legislativi di attuazione. La fissazione della decorrenza al 1° gennaio 2005 consentirebbe di realizzare una coincidenza con la data prevista dal Regolamento Ce n. 1606/02, in modo da evitare per talune tipologie societarie una difformità di criteri contabili utilizzati tra i bilanci consolidati e quelli d'esercizio.²

Se il Regolamento Ce n. 1606/02 e la Legge comunitaria 2003 di cui è stato detto consentono di definire la posizione delle società che adotteranno i principi contabili internazionali, sia perché obbligate, sia per loro libera scelta, rimane da chiarire la posizione delle società non quotate che riterranno di non applicare i principi contabili internazionali, e delle società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata.

Tali società continueranno ad applicare le norme del codice civile. Va considerato peraltro che anche tali norme dovranno in ogni caso essere modificate a seguito del recepimento delle direttive contabili europee³ nel testo di recente modificato. Al fine di eliminare le incompatibilità con i principi contabili internazionali,

² Si segnala però che da taluni, anche in sede parlamentare, si è sostenuta l'opportunità di rinviare l'operatività delle disposizioni della Legge comunitaria al 2007.

³ Per direttive contabili s'intendono: la direttiva n. 78/660/CEE (IV direttiva CE in tema di bilanci d'esercizio), la direttiva n. 83/349/CEE (VII CEE in tema di bilanci consolidati), la direttiva n. 86/635/CEE (banche ed altri istituti finanziari) e la direttiva 91/674/CEE (imprese assicurative).

infatti, la IV e VII direttiva Ce, in tema di bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, sono state profondamente modificate dalla **direttiva n. 65/2001** (da recepire entro il 31 dicembre 2003) e dalla **direttiva n. 51/2003** (da recepire entro il 31 dicembre 2004).

Le modifiche si sono rese necessarie per rendere omogenei i bilanci redatti secondo gli IAS/IFRS (dalle società quotate e dalle altre considerate dalla Legge comunitaria) ed i bilanci che continueranno ad essere redatti in base alle norme del codice civile.

In merito alla **direttiva n. 65/2001**, il decreto legislativo di recepimento è stato già emanato (**D.Lgs. n. 394 del 30 dicembre 2003**). Esso si limita a prevedere l'inserimento di alcune informazioni sul "*fair value*" nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione, sia con riferimento al bilancio di esercizio che consolidato, senza prevedere alcun mutamento sostanziale della struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico nonché dei criteri di valutazione.

In particolare il decreto legislativo si occupa dei seguenti aspetti riguardanti sia il bilancio di esercizio che consolidato:

- definizione degli strumenti finanziari derivati collegati a merci;
- definizione di "valore equo";
- modifiche alla nota integrativa del bilancio di esercizio;
- bilancio in forma abbreviata;
- modifiche alla relazione sulla gestione del bilancio di esercizio;
- modifiche alla nota integrativa del bilancio consolidato;
- modifiche alla relazione sulla gestione del bilancio consolidato;
- entrata in vigore.

Di portata senz'altro più generale è il contenuto della **direttiva n. 51/2003**, da attuare in ambito interno entro la fine del corrente anno, e ancora non recepita.⁴

Molteplici sono i punti che segneranno cambiamenti molto profondi con riferimento al bilancio e soprattutto ai principi generali che stanno alla base della sua redazione, fra questi in particolare è opportuno citare almeno i seguenti:

- a) il principio della prevalenza della sostanza sulla forma;
- b) i cambiamenti alla struttura del bilancio;
- c) il c.d. rendiconto delle prestazioni (*statement of performance*);
- d) la rilevanza delle informazioni sociali e ambientali del bilancio.

⁴ Il recepimento è previsto nel disegno di Legge comunitaria 2004 (Atto Senato n. 2742) il cui *iter* legislativo è iniziato nel mese di febbraio 2004. I tempi però potrebbero non esseri brevi. Il disegno di legge n. 2742 prevede delega al Governo per l'attuazione della direttiva con decreti legislativi da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega (e quindi con un termine finale che scadrà non prima della fine del 2005).

Il recepimento del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, in realtà in parte già recepito attraverso la nuova formulazione dell'art. 2423-*bis* c.c. (D.Lgs n. 6/2003 di Riforma del diritto societario)⁵, potrà aprire i bilanci alla contabilizzazione del *leasing* attraverso il metodo cosiddetto finanziario in luogo del metodo patrimoniale, in ottemperanza a quanto previsto dal principio contabile internazionale n. 17.

Le modifiche da introdurre con riferimento alla struttura del bilancio consentiranno un sensibile miglioramento dell'informativa contabile aziendale che si trasformerà da un'impostazione fondata su “*due pilastri*” (Stato Patrimoniale e Conto Economico) ad un'informazione basata su “*tre pilastri*” (Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario), oltre ad ulteriori informazioni di dettaglio riguardanti le movimentazioni delle poste contabili incluse nel patrimonio netto⁶. La rappresentazione della gestione aziendale passerà, così, da una visione bidimensionale di patrimonio e reddito, ad una visione tridimensionale di patrimonio, reddito e finanza.

Il futuro recepimento del “rendiconto delle prestazioni” (*statement of performance*) rappresenterà sicuramente il passaggio più complesso, in quanto andrà ad intaccare il concetto stesso di reddito e di utile distribuibile.

Tutti i Paesi che si basano su principi di “*civil law*” tendono ad identificare la “*performance economica*” dell'impresa nel reddito distribuibile, ispirandosi pertanto ad evidenti principi di prudenza nelle valutazioni. Di contro i Paesi a cultura anglosassone, che quindi si basano su principi di “*common law*” individuano la “*performance economica*” dell'impresa nel reddito prodotto. La differenza più evidente fra le due configurazioni di reddito riguarda gli utili non realizzati, quali ad esempio quelli rivenienti dall'utilizzo del *fair value* nelle valutazioni di bilancio.

Il rendiconto delle prestazioni (*statement of performance*) potrà rappresentare lo strumento di sintesi di questi due diversi approcci al risultato economico. In esso dovrebbero confluire sia il reddito distribuibile che gli eventuali utili non realizzati, in modo congiunto o disgiunto a seconda delle impostazioni possibili del documento.

Da ultimo si segnala un'importante modifica da apportare alla relazione sulla gestione al bilancio, la quale dovrà fornire anche informazioni di tipo non finanziario, quali quelle relative all'ambiente o al personale, informazioni queste già

⁵ La nuova formulazione dell'art. 2423-*bis*, introdotto dal D.Lgs n. 6/2003 – Riforma diritto societario, stabilisce tra i principi generali di redazione del bilancio che “la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività *nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo o passivo considerato*”.

⁶ Da segnalare che tale prospetto è stato già introdotto dal D.Lgs. 6/2003 nell'ambito della Riforma diritto societario.

presenti nei bilanci di molte imprese di pubblici servizi nazionali. Il bilancio si aprirà quindi a informazioni di tipo ambientale e sociale, migliorando così in modo significativo l'informativa sull'attività dell'impresa.

In merito al bilancio consolidato, la stessa direttiva 51/2003 introduce due novità significative:

- l'inclusione nell'area di consolidamento delle "società veicolo" (*Special Purpose Entities*);
- l'inclusione nell'area di consolidamento anche di società partecipate che svolgono attività significativamente diverse rispetto alle altre società del gruppo.

Con riferimento al primo aspetto, per l'inclusione nell'area di consolidamento, diviene rilevante l'esercizio dell'influenza dominante, anche senza il diretto possesso di partecipazioni. Per il secondo aspetto dovrà essere modificato l'attuale primo comma dell'art. 28 del D.Lgs. 127/91 che attualmente così dispone "*devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini indicati nel secondo comma dell'art. 29*".

Il quadro che emerge dall'analisi delle molteplici disposizioni legislative sovranazionali in tema di bilancio evidenzia come nei prossimi anni tutta la normativa civilistica in materia, ivi compresa quella recentemente riformata, sarà travolta dai nuovi principi contabili internazionali.

1. NORME COMUNITARIE DIRETTAMENTE APPLICABILI IN ITALIA

1.1 Regolamento CE n. 1606/2002


Il c.d. "Regolamento IAS", approvato nel corso del 2002, rappresenta sicuramente il provvedimento più rilevante elaborato dalla Comunità europea dopo l'emanazione delle direttive contabili (cfr. nota 1). Il Regolamento stabilisce l'obbligo *per le società i cui titoli siano negoziati in mercati pubblici ad applicare un insieme unico di principi contabili internazionali di elevata qualità per la redazione dei loro bilanci consolidati*.

Il Regolamento segna un decisivo cambio di rotta con riguardo al processo d'armonizzazione contabile. In primo luogo, poiché, a differenza delle direttive contabili, il Regolamento è direttamente applicabile nella legislazione degli Stati membri. In secondo luogo, la scelta della Comunità europea in merito a tali principi è dettata dalla volontà di "affidarsi" ad un unico ed organico *corpus* di regole contabili, riconosciuto a livello internazionale, in grado assicurare quella

necessaria comparabilità che le direttive contabili, diversamente applicate in ambito nazionale, non erano più in grado di garantire.⁷

Il Regolamento non contempla peraltro obblighi generalizzati con riferimento all'adozione degli IAS. Il provvedimento prevede, infatti:

- l'obbligo per le società quotate UE⁸ di presentare i loro bilanci consolidati attraverso l'utilizzo degli IAS/IFRS, a partire dal 1° gennaio 2005 (articolo 4);
- la facoltà per gli Stati membri di consentire o prescrivere l'adozione dei principi contabili internazionali anche:
 - per le società quotate UE, con riferimento ai bilanci d'esercizio;
 - per le società non quotate, con riguardo sia ai bilanci d'esercizio sia ai bilanci consolidati (articolo 5).



Le opzioni concesse dall'articolo 5 sono state esercitate con l'art. 25 della Legge Comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306) di cui si tratterà nel prosieguo del documento (vedi paragrafo 3.1).

L'art. 9 del Regolamento prevede invece che, in deroga alle previsioni stabilite dall'articolo 4, gli IAS siano applicabili a partire dal 1° gennaio 2007 per le società:

- i cui soli titoli di debito siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro;

⁷ Tra i maggiori limiti scontati dalle direttive contabili è opportuno sottolineare l'ampia discrezionalità lasciata ai Paesi membri su talune questioni contabili, attraverso la presenza di un gran numero d'opzioni contabili. Tale discrezionalità ha permesso, da un lato, di contemperare le diverse tradizioni contabili dei paesi europei, dall'altro ha certamente rappresentato un ostacolo sulla via della confrontabilità e dell'armonizzazione contabile.

⁸ S'intende le società i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qualsiasi Stato membro dell'Unione.

- i cui titoli sono ammessi alla negoziazione pubblica in un Paese terzo e che a tal fine, già utilizzano principi contabili riconosciuti internazionalmente⁹ a partire da un esercizio anteriore alla data di pubblicazione del Regolamento sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

L'articolo 3 del Regolamento stabilisce infine che l'adozione dei principi contabili internazionali sia subordinata in ogni caso alle decisioni della Commissione europea in merito alla loro applicabilità. Lo stesso articolo stabilisce, infatti, che *al più tardi il 31 dicembre 2002, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, decide in merito all'applicabilità dei principi contabili internazionali esistenti al momento d'entrata in vigore del presente regolamento.*

Quest'ultima procedura di omologazione prevede che la Commissione Europea decida sull'adozione dei principi contabili internazionali dopo aver consultato i Paesi membri nell'ACR (*Accounting Regulatory Committee*) e aver ricevuto i pareri favorevoli dell'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*).

Dopo l'approvazione unanime degli organismi sopra richiamati in merito alla generalità dei principi IAS fino ad oggi emanati, è stato approvato il Regolamento della Commissione n. 1725/2003¹⁰.

1.2 Regolamento CE n. 1725/2003

Il Regolamento Ce n. 1725/03 completa il contenuto del precedente Regolamento n. 1606/02 identificando i principi contabili internazionali (e le relative interpretazioni) che dovranno essere osservati nella redazione dei bilanci d'esercizio e consolidati.

A questo proposito lo stesso Regolamento Ce n. 1725/03 adotta tutti i principi contabili emanati dallo IASB (*International Accounting Standard Board*), ad eccezione dello IAS 32 e IAS 39.

Questi due ultimi principi, riguardanti la contabilizzazione e la valutazione degli strumenti finanziari, non sono stati inclusi poiché ancora in una fase di revisione da parte dello stesso IASB in cooperazione con gli esperti contabili europei.

Il *corpus* dei principi contabili internazionali adottati con il Regolamento¹¹, e le relative interpretazioni, rappresentano quindi le regole contabili cui dovranno

⁹ La norma si riferisce indirettamente ai principi contabili americani; gli US Gaap rappresentano, infatti, insieme agli IAS, gli altri principi contabili riconosciuti a livello internazionale.

¹⁰ Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* del 13 ottobre 2003

¹¹ Parallelamente all'adozione dei principi contabili internazionali da parte dell'Unione europea, la gran parte degli IAS sono stati revisionati nei mesi scorsi, in alcuni casi in modo piuttosto sostanziale, al fine di eliminare trattamenti contabili alternativi precedentemente previsti.

obbligatoriamente attenersi le società quotate UE nella redazione dei loro bilanci consolidati. Ciò vale anche per le società quotate italiane senza che sia necessario in proposito l'adozione di specifiche norme interne.

Gli stessi principi internazionali, come vedremo, dovranno essere presumibilmente osservati nel nostro Paese dalle società obbligate a norma della Legge comunitaria e dalle non quotate che sceglieranno di applicare gli IAS (il punto sarà sviluppato con maggior dettaglio nel par. 3.1).

2. NORME COMUNITARIE CHE DEVONO ESSERE RECEPITE DAL LEGISLATORE ITALIANO

2.1 La "modernizzazione" delle direttive contabili

A norma del Regolamento Ce n. 1606/02 le uniche società europee obbligate all'utilizzo dei principi contabili internazionali, fin dal 1° gennaio 2005, saranno le società quotate UE con riferimento ai soli bilanci consolidati. Per le società quotate, relativamente al bilancio d'esercizio, e per tutte le società non quotate, il Regolamento concede ai Paesi membri la possibilità di prescrivere o autorizzare l'utilizzo degli IAS/IFRS (art. 5). I provvedimenti adottati in proposito saranno illustrate al successivo par. 3.1

A prescindere dalle scelte che saranno compiute dai singoli Paesi membri, per le società europee che non applicheranno i principi contabili internazionali, le *direttive contabili* fin ad ora emanate continueranno a rappresentare la fonte comunitaria principale della normativa contabile. Per direttive contabili si intendono: la direttiva n. 78/660/CEE (IV direttiva CE in tema di bilanci d'esercizio), la direttiva n. 83/349/CEE (VII CEE in tema di bilanci consolidati), la direttiva n. 86/635/CEE (banche ed altri istituti finanziari) e la direttiva 91/674/CEE (imprese assicurative).

Stante la presenza su talune questioni di differenti trattamenti contabili tra gli IAS e le direttive comunitarie e al fine di permettere un necessario "raccordo informativo" tra le società che applicheranno gli IAS e le società che continueranno ad utilizzare norme nazionali conformi alle direttive contabili, queste ultime sono state opportunamente modificate in modo da renderle compatibili con i principi contabili internazionali.

Le direttive contabili, così modificate, sono state solo in parte recepite dal legislatore nazionale e quindi allo stato solo per tale parte esplicano efficacia vincolante per gli operatori in ambito interno.

Le direttive di modificazioni di quelle contabili sono la **direttiva Ce n. 65/2001** e

la **direttiva Ce n. 51/2003¹²**, da recepirsi da parte degli Stati membri rispettivamente entro il **31 dicembre 2003** e il **31 dicembre 2004**.

2.2 *Direttiva Ce n. 65/2001¹³*

La direttiva in oggetto modifica le direttive n. 78/660/CEE (quarta direttiva), n. 83/349/CEE (settima direttiva) e n. 86/635/CEE (banche ed altre istituzioni finanziarie), al fine di consentire la valutazione al valore equo (*o fair value*) degli strumenti finanziari, compresi quelli derivati, così come previsto dal principio contabile internazionale IAS 39 “*Strumenti finanziari: rilevazione e contabilizzazione*”.

Si precisa subito che questa direttiva è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 394 del 30 dicembre 2003 (i contenuti di tale provvedimento sono specificati al par. 3.2).

In questa sede si illustrano le modificazioni più rilevanti apportate alla IV direttiva, in tema di bilancio d’esercizio.

In particolare è stata inserita una nuova sezione *7-bis* alla IV direttiva che chiarisce: a) l’ambito applicativo; b) le modalità per la determinazione del valore equo; c) la contabilizzazione in bilancio delle variazioni intervenute con il criterio del *fair value*; d) le informazioni da fornirsi in nota integrativa.

a) Ambito applicativo (IV direttiva Ce, art. 42 – bis)

Il nuovo articolo *42-bis* della IV direttiva stabilisce che gli Stati membri, in deroga al criterio del costo, possono autorizzare o imporre, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati.

Non viene fornita una definizione di strumenti finanziari nè di strumenti finanziari derivati. Si rinvia, quindi, implicitamente alle definizioni fornite dai principi contabili internazionali, in particolare dallo IAS 32 e IAS 39¹⁴. Tale scelta è dettata

¹² E’ opportuno sottolineare che, oltre ad eliminare le incompatibilità su specifiche questioni contabili tra gli IAS e le direttive comunitarie, le modifiche hanno riguardato anche l’inserimento di norme di tipo generale, al fine di evitare una disciplina puntuale e casistica del bilancio. Attraverso le due nuove direttive si è pervenuti, infatti, ad un insieme di norme che possano adattarsi ai futuri sviluppi della realtà economica e dunque alle modifiche che a distanza di tempo riguarderanno necessariamente le regole contabili contenute nei principi contabili internazionali.

¹³ Per esigenze di semplificazione, nel corso del documento si utilizzeranno indifferentemente e con implicazioni identiche i termini “fair value” e “valore equo”. Il Regolamento n. 1725/03 mantiene la denominazione di *fair value* seguita, tra parentesi, dal termine “valore equo”.

¹⁴ Lo IAS 39 definisce lo strumento finanziario (par. 8) come “un qualsiasi contratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’impresa e a una passività finanziaria o a uno strumento rappresentativo di capitale per un’altra impresa; per strumento finanziario derivato si intende invece “uno strumento finanziario;

a) il cui valore cambia in relazione ai cambiamenti che si verificano in un prestabilito tasso di interesse; prezzo di un titolo, prezzo di una merce, tasso di cambio in valuta estera, indice dei prezzi o di tassi, *rating* di credito o altra variabile.

b) che si richiede che non vi sia alcun investimento netto iniziale o un minimo investimento netto iniziale relativo ad altre tipologie di contratti che hanno una simile reazione a cambiamenti delle condizioni di mercato;

c) che sarà regolato in data futura.

evidentemente dall'esigenza di non entrare nel merito di una materia che si presta a "creare" continuamente nuovi strumenti finanziari.

Pur non specificando a quali strumenti finanziari si debba applicare il criterio del *fair value*, il quarto paragrafo dell'articolo 42-*bis* esclude i seguenti elementi da tale valutazione:

- a) gli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza;
- b) i prestiti e i crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione;
- c) le partecipazioni in imprese controllate, collegate e *joint venture*;
- d) le azioni proprie;
- e) i contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazioni di imprese;
- f) gli altri strumenti finanziari le cui specificità esigono una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari.

Con riguardo alle passività finanziarie, il *fair value* si applica solo alle passività detenute come elementi del portafoglio di negoziazione o alle passività che sono strumenti finanziari derivati.

IAS 39 - AMBITO APPLICATIVO/TIPOLOGIE DI STRUMENTI FINANZIARI

Stante l'incertezza definitoria lasciata dalla direttiva n. 65/2001 ed il rinvio alle definizioni dello IAS 39, nella presente tabella si evidenzia l'ambito definito dallo IAS 39. Le attività sono divise in quattro categorie:

1. Attività o passività possedute a scopo di negoziazione

Sono attività finanziarie acquistate o passività finanziarie sostenute principalmente con lo scopo di generare un profitto dalle fluttuazioni a breve termine del prezzo o dal margine di profitto dell'operatore

2. Investimenti posseduti fino a scadenza

Sono attività finanziarie con pagamenti fissi o determinabili e scadenza fissa che un'impresa ha l'intenzione e la capacità di possedere sino a scadenza, diversi dai finanziamenti e i crediti originati dall'impresa

3. Finanziamenti e crediti originati dall'impresa

Sono attività finanziarie create dall'impresa fornendo denaro, beni o servizi direttamente a un debitore, ad eccezione di quelli che sono originati con l'intenzione di essere venduti immediatamente o nel breve termine, che devono essere classificati come posseduti per essere negoziati

4. Attività finanziarie disponibili per la vendita

Categorie residue di attività che include le attività finanziarie che non sono a) Finanziamenti e crediti originati dall'impresa; b) Investimenti posseduti fino a scadenza; c) Attività possedute a scopo di negoziazione

b) Determinazione del valore equo (IV direttiva Ce, art. 42 - ter)

Riprendendo quanto stabilito dallo IAS 39, l'articolo 42-*ter* stabilisce che per la determinazione del *fair value* di uno strumento finanziario occorra far riferimento:

- al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile;
- ad un valore di mercato derivato, qualora pur non essendo facilmente individuabile il valore di mercato per uno strumento, esso possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo. In questo caso, il valore di

mercato può essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;

- al valore che risulta da tecniche e modelli, per gli strumenti finanziari per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile.

IAS 39 - DETERMINAZIONE DEL FAIR VALUE DI UNO STRUMENTO FINANZIARIO

In merito alla determinazione del *fair value* di uno strumento finanziario, la direttiva Ce n. 65/2001 riprende sostanzialmente le definizioni contenute nei paragrafi da 95 a 102 dello IAS 39. Per completezza si ritiene opportuno riportare quanto si legge nei paragrafi 95 e 96 dello stesso IAS 39 (della versione *ante* modifiche).

(par. 95) Il *fair value* di uno strumento finanziario è attendibilmente valutabile se a) la variabilità nella gamma di stime ragionevoli di *fair value* non è ampia per tale strumento o b) se le probabilità delle varie stime rientranti nella gamma possono essere ragionevolmente valutate ed utilizzate nella stima del *fair value*. Spesso un'impresa sarà in grado di effettuare una stima del *fair value* di uno strumento finanziario che è sufficientemente attendibile per poter essere utilizzata nel bilancio. Occasionalmente, la variabilità nella gamma di stime ragionevoli di *fair value* è così ampia e le probabilità dei vari risultati così difficili da stimare per cui l'utilità di una singola stima del *fair value* è vanificata.

(par. 96) Situazioni in cui il *fair value* è attendibilmente valutabile includono:

- a) uno strumento finanziario per il quale esiste una quotazione di prezzo pubblica in un mercato mobiliare attivo accessibile al pubblico per tale strumento;
- b) uno strumento rappresentativo di debito che è stato oggetto di *rating* da una agenzia di *rating* indipendente ed i cui flussi finanziari possono essere ragionevolmente stimati, e
- c) uno strumento finanziario per il quale vi è un modello di valutazione appropriato e per il quale le informazioni di *input* in tale modello possono essere attendibilmente valutate poiché i dati provengono da mercati attivi.

c) Contabilizzazione delle variazioni intervenute con la valutazione del *fair value* (IV direttiva Ce, art. 42 - quater)

L'art. 42 - *quater* stabilisce che qualora uno strumento finanziario sia valutato attraverso il criterio del *fair value*, le variazioni di valore debbano essere incluse nel conto economico. La metodologia valutativa prevede che uno strumento finanziario sia iscritto inizialmente in bilancio al costo e successivamente valutato sulla base del valore equo. Tale valutazione può determinare delle differenze tra il valore iscritto in bilancio ed appunto il *fair value* dello strumento finanziario comportando:

- 1) la contabilizzazione di una perdita, qualora per le attività finanziarie il *fair value* è inferiore al valore contabile; per le passività finanziarie quando il *fair value* è superiore al valore contabile.

Perdita su strumenti finanziari	a	Strumento finanziario
---------------------------------	---	-----------------------

- 2) la contabilizzazione di un utile, qualora, per le attività finanziarie, il *fair value* è superiore al valore contabile; per le passività finanziarie quando il *fair value* risulta minore al valore contabile.

Strumento finanziario	a	Utile su strumenti finanziari
-----------------------	---	-------------------------------

In entrambi i casi, il valore dello strumento finanziario deve essere adeguato nello Stato patrimoniale iscrivendo contemporaneamente una perdita o un utile nel conto economico¹⁵.

Occorre sottolineare tuttavia, come la direttiva Ce n. 65/2001 non chiarisce le tipologie di strumenti finanziari cui debba applicarsi la valutazione attraverso *fair value*. Anche in questo occorre far riferimento al principio contabile internazionale IAS 39, in base al quale le variazioni di *fair value* imputabili a conto economico sono quelle relative alle attività e alle passività detenute a scopo di negoziazione.

IAS 39 - CONTABILIZZAZIONE SECONDO LA TIPOLOGIA DI STRUMENTO FINANZIARIO¹⁶

Attività e passività possedute a scopo di negoziazione	Variazioni di <i>fair value</i> a conto economico.
Attività finanziarie disponibili per la vendita	Variazioni di <i>fair value</i> contabilizzati direttamente a patrimonio netto in un'apposita riserva ¹⁷
Attività finanziarie detenute fino a scadenza	Costo ammortizzato (no <i>fair value</i>)
Attività finanziarie originate dall'impresa	Costo ammortizzato (no <i>fair value</i>)

d) Informazioni da inserire in nota integrativa (IV direttiva Ce, art. 42 – quinquies)

Qualora sia applicata la valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari, la nota integrativa del bilancio deve riportare:

- gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, se utilizzate per determinare il *fair value* dello strumento finanziario;
- per ogni categoria di strumenti finanziari, il valore equo, le variazioni di valore iscritte nel conto economico, nonché quelle imputate alla riserva intestata al valore equo;
- per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, informazioni sull'entità e sulla natura degli strumenti, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri.

La direttiva prevede inoltre che qualora non sia stata applicata la valutazione al valore equo degli strumenti finanziari, occorre fornire nell'allegato (nota integrativa) le seguenti informazioni:

¹⁵ Tuttavia, secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 42 – *quarter*, tali variazioni sono imputate, anziché al conto economico, direttamente al patrimonio netto, in una riserva intestata al valore equo, qualora:

- lo strumento oggetto di valutazione sia uno strumento di copertura nell'ambito di un sistema contabile di copertura che consente di non iscrivere nel conto economico la totalità o parte della variazione del valore; oppure
- la modifica del valore si riferisce a una differenza di cambio su un elemento monetario che è parte di un investimento netto della società in un'entità estera.

La riserva intestata al valore equo deve essere rettificata qualora le variazioni di valore siano realizzate.

¹⁶ Per un'ampia trattazione sul tema del "fair value" si rinvia al volume "*Fair value: rappresentazione contabile e valutazioni finanziarie secondo gli IAS*" a cura di F. Roscini Vitali – M.A. Vinzia, Il Sole 24 Ore Editore, ottobre 2003.

¹⁷ La stessa direttiva stabilisce infatti che "gli Stati membri possono autorizzare o imporre che la variazione del valore di un'attività finanziaria disponibile per la vendita, diversa da uno strumento finanziario derivato, sia imputata nel patrimonio netto, nella riserva intestata al valore equo".

- 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
 - il valore equo degli strumenti finanziari, se tale valore può essere determinato in base ad uno dei metodo per la sua determinazione;
 - informazioni sulla entità e sulla natura degli strumenti;
- 2) per le immobilizzazioni finanziarie contabilizzate ad un valore superiore al loro *fair value*:
 - il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato il valore contabile.

Come già detto, la direttiva n. 65/2001 di modificazione è stata recepita in Italia attraverso il D.Lgs. n. 394 del 30 dicembre 2003. Le modalità attuative sono illustrate al successivo paragrafo 3.2.

2.3 Direttiva Ce n. 51/2003

Se la direttiva Ce n. 65/01 si concentra esclusivamente sull'introduzione del criterio del *fair value*, le modifiche intervenute con la direttiva n. 51/2003 riguardano interventi di carattere più generale.

Questa direttiva non è stata ancora recepita in Italia e dovrà essere recepita entro il 31 dicembre 2004.¹⁸

Volendo concentrare l'attenzione sulle modifiche apportate alla IV direttiva, in tema di bilancio d'esercizio, l'attenzione del legislatore comunitario si è soffermata:

- sui principi generali di redazione del bilancio d'esercizio;
- sulla presentazione degli schemi di bilancio;
- sulla valutazione di singole attività e passività.

Di seguito sono riportate alcune delle principali novità introdotte con la direttiva n. 51/2003. Le stesse sono state raffrontate con le modifiche apportate dal decreto legislativo n. 6/2003 (Riforma del diritto societario) alle norme del codice civile in tema di bilancio.

¹⁸ Il recepimento è previsto nel disegno di Legge comunitaria 2004 (Atto Senato n. 2742) il cui *iter* legislativo è iniziato nel mese di febbraio 2004. I tempi però potrebbero non essere brevi. Il disegno di legge n. 2742 prevede delega al Governo per l'attuazione della direttiva con decreti legislativi da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega (e quindi con un termine finale che scadrà non prima della fine del 2005).

Inclusione di documenti aggiuntivi

La IV direttiva Ce, al primo paragrafo dell'art. 2, stabilisce che i conti annuali sono formati dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dall'allegato o nota integrativa. La direttiva n. 51/2003 completa detto primo paragrafo concedendo agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria o di autorizzare l'inclusione nel bilancio d'esercizio di *documenti aggiuntivi* rispetto a quelli sopra richiamati.

Pur in assenza di una specifica indicazione, il legislatore comunitario si vuol riferire al rendiconto finanziario e al prospetto delle variazioni del patrimonio netto, ritenute dalla miglior prassi contabile nazionale e internazionale come prospetti indispensabili per una più completa informativa d'impresa.¹⁹

A livello di principi contabili internazionali, lo IAS 1 - *Presentation of Financial Statement* prevede infatti che, oltre ai prospetti di stato patrimoniale, conto economico e note esplicative, il bilancio d'esercizio deve comprendere anche:

- un prospetto indicante:
 - a) tutte le variazioni del patrimonio netto ovvero;
 - b) le variazioni del patrimonio netto diverse da quelle derivanti da operazioni in conto capitale effettuate con i proprietari e distribuzioni ai proprietari;
- il rendiconto finanziario.

Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto ed il rendiconto finanziario²⁰ richiesti dallo IAS 1 sono, quindi, elementi costitutivi del bilancio d'esercizio mentre non sono espressamente previsti dalla direttiva comunitaria. Lo scopo della modifica è quella di allargare anche a tali prospetti la redazione del bilancio rendendo omogenei, rispetto a quanto previsto dagli IAS la tipologia dei documenti che compongono il bilancio d'esercizio.

Nel nostro ordinamento giuridico, le norme del codice civile che regolano la redazione del bilancio d'esercizio non prevedono l'obbligo di redigere il rendiconto finanziario, sebbene i principi contabili nazionali ne sottolineino l'importanza per fornire la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'impresa (principio contabile nazionale n. 12, *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio*).

Se per il rendiconto finanziario non vi sono norme del codice civile che ne impongano la redazione²¹, il decreto legislativo n. 6/2003 stabilisce, all'art. 2427 c.c., l'obbligo di includere in nota integrativa un prospetto che contenga le variazioni delle poste del patrimonio netto. Si prevede infatti che, in nota integrativa, *le voci*

¹⁹ Peraltro anche prima della modifica intervenuta con la nuova direttiva, l'inclusione di tali prospetti non appariva incompatibile con le disposizioni comunitarie in base a quanto stabilito dal paragrafo 6 dello stesso articolo 2 in cui si legge che *gli Stati membri possono autorizzare o esigere che nei conti annuali vengano divulgate altre informazioni oltre a quelle la cui divulgazione è richiesta dalla presente direttiva*.

²⁰ La redazione e la presentazione del rendiconto finanziario sono disciplinati dallo IAS 7

²¹ E' opportuno sottolineare che le società quotate sono obbligate alla redazione del rendiconto finanziario secondo quanto stabilito dalla Consob.

del patrimonio netto devono essere analiticamente indicate con specificazione in apposti prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi. E' bene rilevare come il principio contabile nazionale n. 28 già preveda un prospetto simile presentato in forma tabellare.

Prevalenza della sostanza economica di un'operazione aziendale

Il nuovo art. 4 della IV direttiva prevede che “gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere che la presentazione degli importi nelle voci del conto profitti e perdite e dello stato patrimoniale tenga conto della sostanza dell'operazione o del contratto contabilizzati”.

La disposizione è volta ad introdurre tra i principi generali per la redazione del bilancio d'esercizio il principio della prevalenza della sostanza sulla forma (*substance over form*), richiamato anch'esso quale postulato fondamentale di bilancio dalla miglior prassi contabile nazionale e internazionale.

Nell'ambito dei principi internazionali, esso rappresenta infatti uno dei criteri cui è sottesa l'intera redazione del bilancio. Esso è esplicitato:

- in via generale dal *Framework* (Quadro sistematico per la preparazione e redazione del bilancio IAS);
- in modo particolare dagli altri IAS per giustificare o proporre il trattamento contabile di specifiche operazioni aziendali (ad es. *leasing* finanziario).

Il *Framework* stabilisce tra l'altro che, qualora “non esiste una perfetta concordanza tra l'aspetto sostanziale e quello giuridico-formale di un'operazione, la sostanza economica, piuttosto che la forma giuridica dell'operazione, rappresenta l'elemento prevalente per la contabilizzazione, valutazione ed esposizione in bilancio”.

In Italia il principio è stato introdotto per la prima volta, con significati ed implicazioni sostanzialmente simili a quelli della direttiva CE e dallo IASB, con il decreto legislativo n. 87/92 in tema di bilanci bancari. L'art. 7, comma 4, del decreto prevede, infatti, che le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia “possono stabilire che i conti del bilancio siano redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma”.

Il principio non era presente invece nelle norme del codice civile con riguardo ai bilanci delle imprese non bancarie. Solo recentemente con il decreto legislativo n. 6/2003 è stata introdotta una disposizione a carattere generale che stabilisce come *nella valutazione di ciascuna posta contabile si deve tener conto anche della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato* (art. 2423-bis, p. 1). Seppur con l'intento di introdurre tra le norme del codice il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, la formulazione utilizzata appare molto diversa sia da quel-

la scelta in sede di direttiva Ce sia da quella utilizzata nell'ambito dei principi contabili internazionali.

Schemi alternativi nella presentazione dello Stato Patrimoniale

Gli articoli 9 e 10 della IV direttiva stabiliscono i due schemi per la presentazione dello Stato patrimoniale; in particolare quello a sezioni contrapposte è delineato dall'articolo 9 mentre quello a forma scalare è regolato dall'articolo 10.²²

Il nuovo articolo 8 della IV direttiva, modificato dalla direttiva n. 51/2003, concede però la possibilità agli Stati membri di autorizzare o imporre la presentazione dello Stato patrimoniale attraverso la distinzione tra poste correnti e non correnti in alternativa agli schemi sopra richiamati.

La presentazione dello Stato patrimoniale mediante la distinzione poste correnti/non correnti è, infatti, quella utilizzata nell'ambito dei principi contabili internazionali. Il paragrafo 53 dello IAS 1 prevede che "ciascuna impresa deve determinare, in base alla natura delle sue operazioni, se esporre separatamente o meno nel prospetto dello Stato patrimoniale le attività correnti e non correnti e le passività correnti e non correnti".

Secondo lo IAS 1 un'attività deve essere classificata come corrente qualora:

- b) si suppone sia realizzata, o se è posseduta per la vendita o il consumo, nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa;
- c) è posseduta principalmente per essere negoziata o per breve termine e si suppone debba essere realizzata entro dodici mesi dalla data di bilancio;
- d) è sotto forma di denaro o altra attività equivalente non vincolata per quanto riguarda il suo utilizzo.

Una passività deve essere classificata come corrente se:

- a) si suppone che essa sia estinta nel normale svolgimento del ciclo operativo dell'impresa;
- b) l'estinzione è dovuta entro dodici mesi dalla data di bilancio.

Al di fuori delle ipotesi predette tutte le altre attività o passività si considerano non correnti.

La classificazione proposta è quindi di tipo finanziario basata su due elementi discriminanti: il ciclo operativo dell'impresa ed il periodo amministrativo annuale cioè i dodici mesi successivi alla data di bilancio²³.

²² Attraverso il decreto legislativo n. 127/91 il legislatore italiano ha optato per quello a sezioni contrapposte, essendo lo schema maggiormente diffuso anche prima del recepimento della IV direttiva comunitaria.

²³ Per un'ampia trattazione in merito alla presentazione dello schema di stato patrimoniale secondo gli IAS si rinvia allo studio n. 6/003 della Fondazione Luca Pacioli "La composizione di un bilancio IAS. Stato patrimoniale, conto economico e movimenti delle poste del patrimonio netto" (I Parte).

Presentazione del rendiconto delle prestazioni o “statement of performance”

Il nuovo articolo 22 della IV direttiva concede la possibilità agli Stati membri di “autorizzare o prescrivere, per l’insieme delle società o per taluni tipi di società, la presentazione, anziché di un conto profitti e perdite articolato secondo gli schemi di cui agli articoli 23 a 26, di un rendiconto delle loro prestazioni (*performance reporting*), purché le informazioni fornite siano perlomeno equivalenti a quanto prescritto dai suddetti articoli”.

In alternativa alle tipologie di conto economico fin ad ora utilizzate dalle imprese europee²⁴, una volta recepita la direttiva, le imprese obbligate all’adozione degli IAS ovvero quelle che facoltativamente decideranno di applicarli presenteranno in bilancio una “nuova tipologia” di conto economico, il c.d. *statement of performance*, comprensivo sia di componenti di reddito “realizzati”, sia di componenti di reddito “non realizzati”, ma con l’evidenziazione distinta degli indicati componenti.²⁵

L’innovazione contabile si rende evidentemente necessaria al fine di includere in questo nuovo conto economico componenti di reddito “non realizzati” derivanti dall’applicazione del criterio valutativo del *fair value*.

Con l’applicazione dei principi contabili internazionali, infatti, questi componenti di reddito “non realizzati” si genererebbero nella valutazione al *fair value*:

- delle attività e le passività finanziaria detenute a scopo di negoziazione (come visto nel par. 2.2);
- degli investimenti in immobili (IAS 40);
- delle attività biologiche (IAS 41);

PRESENTAZIONE DELLO RENDICONTO DELLE PRESTAZIONI (STATEMENT OF PERFORMANCE)

Lo statement of performance potrebbe presentarsi quindi nel seguente modo:

Risultato d’esercizio	+ 1000
Saldo adeguamenti al fair value	+ 120
Risultato d’esercizio “comprensivo” o “globale”	+ 1.120

²⁴ Attraverso il decreto legislativo n. 127/91, il legislatore nazionale, tra i quattro schemi di conto economico previsti dalla IV direttiva Ce, ha optato per un *conto economico a forma scalare a costi e ricavi della produzione ottenuta*, con *classificazione dei costi per natura* (conformemente a quanto stabilito dall’art. 23 della stessa direttiva).

²⁵ È allo studio da parte dello IASB, l’elaborazione di un principio contabile internazionale che regoli la presentazione del c.d. “*statement of performance*”, anche se i tempi di una sua definitiva stesura non sono tutt’oggi ancora noti.

A conclusione del paragrafo sembra opportuno ribadire come l'attuale impostazione contabile nazionale sia del tutto incompatibile con l'imputazione in conto economico di utili "non realizzati". Il principio della prudenza, stabilito dall'articolo 2423-*bis* c.c., prevede generalmente²⁶ che:

- l'imputazione a conto economico dei soli componenti positivi di reddito "realizzati";
- l'imputazione diretta ad una riserva di patrimonio netto dei componenti positivi "non realizzati".

Solo attraverso il recepimento delle direttive Ce n. 65/2001 e n. 51/2003 e la conseguente adozione del *fair vale* si renderebbe strutturale la presenza di utili "non realizzati" nel conto economico.

Rivalutazione delle attività immateriali

Attraverso la modifica dell'articolo 33, par. 1, lettera c), la direttiva n. 51/CE concede agli Stati membri la possibilità di autorizzare od imporre, oltre che la rivalutazione delle immobilizzazioni materiali, anche quella delle immobilizzazioni immateriali. La modifica rende compatibile, quindi, la direttiva europea con il principio contabile internazionale n. 38, che prevede quale trattamento alternativo nella valutazione delle immobilizzazioni immateriali l'iscrizione del bene ad un valore rivalutato, pari al *fair value* alla data di rivalutazione, al netto di ammortamenti e svalutazioni per perdite di valore.

Estensione della metodologia del fair value

Il nuovo articolo 42-*sexies* della IV direttiva stabilisce che "gli Stati membri possono autorizzare o prescrivere, per l'insieme delle società o per taluni tipi di società, che determinate categorie di attività diverse dagli strumenti finanziari siano valutati ad importi determinati facendo riferimento al valore equo. Tale autorizzazione o obbligo possono essere limitati ai conti consolidati secondo la definizione della direttiva 83/349/CEE".

Dopo l'introduzione del *fair value* per i soli strumenti finanziari (vedi direttiva Ce n. 65/2001), la modifica intervenuta assume particolare rilievo in considerazione del fatto che consentirebbe l'applicazione del *fair value* per le attività in cui i principi contabili internazionali prevedono (si veda, ad esempio, lo IAS 40 - Investimenti in immobili e IAS 41 - Agricoltura) o prevedessero in futuro l'applicazione del criterio. L'importanza della novità è dunque notevole poiché lascia alla discrezionalità degli Stati membri la possibilità di un'estensione generalizzata del criterio nella valutazione di tutte le attività dell'impresa.

²⁶ Esistono, infatti, delle eccezioni previste dall'articolo 2426 n. 4 e n. 8-*bis* c.c.

Eliminazione della distinzione tra fondi rischi e fondi oneri

La IV direttiva Ce contiene poche indicazioni specifiche sugli accantonamenti. In particolare l'articolo 20, par. 1, stabilisce che "gli accantonamenti per rischi ed oneri hanno la funzione di coprire perdite o debiti che sono nettamente individuati nella loro natura ma che, alla data di chiusura del bilancio, sono probabili o certi ma indeterminati quanto al loro importo o alla data della loro sopravvenienza".

Si noti che la distinzione tra fondi rischi e oneri è stata ripresa in modo sostanzialmente identico dal legislatore nazionale (art. 2424 c.c.) e dai principi contabili nazionali (doc. n. 19). In particolare tale documento chiarisce che le passività che danno luogo ad accantonamenti a fondi per rischi ed oneri possono essere distinti in:

- a. accantonamenti per passività certe, il cui ammontare o data di sopravvenienze sono indeterminate (fondi per oneri o fondi spese);
- b. accantonamenti per passività la cui esistenza è solo probabile (fondi per rischi o passività potenziali).

Nel primo caso (fondi per oneri), l'incertezza rileva solo in merito alla data di sopravvenienza o all'ammontare mentre nel secondo (fondi per rischi) essa non si esprime solo in termini di ammontare o data di sopravvenienza ma riguarda il verificarsi dell'evento stesso, per cui la passività è soltanto potenziale.

A livello di principi contabili internazionali, lo IAS 37 definisce l'accantonamento come una passività di tempistica e importo incerti che deve essere contabilizzato quando: a) un'impresa ha un'obbligazione in corso (legale o implicita) quale risultato di un evento passato; b) è probabile che per adempiere all'obbligazione si renderà necessaria una fuoriuscita di risorse che contengono benefici economici; c) può essere effettuata una stima attendibile dell'importo connesso all'adempimento dell'obbligazione (IAS 37, par. 14).

Lo IAS 37 distingue quindi tra:

- passività probabili che derivano da eventi passati ed è probabile (cioè è più verosimile che il contrario) l'esborso economico per estinguere l'obbligazione. Sono rilevate tra gli accantonamenti fornendo un'adeguata informativa nelle note esplicative;
- passività potenziali o possibili in cui sussiste una semplice possibilità che l'impresa debba sostenere un esborso economico per estinguere l'obbligazione. Esse non devono essere rilevate come accantonamenti mentre è richiesta adeguata informativa nelle note esplicative.

È diversa dunque l'accezione di passività potenziale. Infatti, negli IAS sono quelle passività che non hanno i requisiti per gli accantonamenti mentre, al contrario, nel principio n. 19 sono considerate come passività la cui manifestazione è considerata probabile e il cui effetto è stimabile. Da un punto di vista terminologico, quindi, il significato attribuito dal principio nazionale n. 19 al concetto di passività potenziale corrisponde al termine di passività probabile dello IAS 37 (infatti, in entrambi, i casi occorre rilevare l'accantonamento).

Nei principi contabili internazionali non vi è quindi la distinzione tra fondi rischi e oneri poiché la categoria delle passività probabili (quelle per cui sono dovuti gli accantonamenti) comprende e regola al contempo tutte le categorie dei fondi. Lo scopo della modifica apportata alla IV direttiva è quindi quello di eliminare tale distinzione uniformando la disciplina dei fondi a quanto regolamentato a livello IAS.

Le nuove informazioni contenute nella relazione sulla gestione

In linea con la migliore prassi contabile e al fine di promuovere una maggior uniformità delle informazioni contabili, il nuovo articolo 46 della IV direttiva amplia notevolmente il numero delle informazioni che devono essere fornite con la relazione sulla gestione.

La relazione sulla gestione deve fornire un *fedele resoconto dell'andamento degli affari e della situazione della società* nonché *una descrizione dei principali rischi e incertezze che essa deve affrontare*, al fine di offrire ai lettori di un bilancio un'analisi equilibrata ed esauriente dell'andamento e dei risultati degli affari della società medesima.

A tal fine l'impresa potrà avvalersi di:

- informazioni finanziarie (ad esempio indicatori finanziari fondamentali di prestazioni) e;
- informazioni non finanziarie (ad esempio informazioni attinenti all'ambiente o al personale);
- opportuni riferimenti agli importi registrati nel bilancio.

Come segnalato in premessa, la possibilità di includere nel bilancio d'esercizio informazioni di tipo ambientale e sociale rappresenta senza dubbio una grande novità; fino ad oggi, infatti, i c.d bilanci ambientali o sociali erano presentati nel nostro Paese esclusivamente dalle *Public utilities* cioè dalle aziende di servizi pubblici.

Coerentemente con le nuove disposizioni della sezione *7-bis*, riguardanti l'introduzione del criterio del *fair value* nella valutazione degli strumenti finanziari, il punto f dell'art. 42 prevede l'inserimento nella relazione di gestione delle informazioni relative alle politiche aziendali di copertura dei rischi. Si fa riferimento in particolare ai rischi finanziari, di prezzo, di credito, di liquidità e di variazioni dei flussi finanziari.

Le informazioni fornite nella relazione devono in ogni caso essere coerenti con l'entità e la complessità degli affari dell'impresa, per cui, al fine di non appesantire l'onere informativo che graverebbe su imprese al di sotto di certe dimensioni (vedi art. 27), il legislatore comunitario ha concesso agli Stati membri la possibilità di esonerare talune tipologie societarie alla presentazione di informazioni non finanziarie.

A livello di principi contabili internazionali, lo IAS 1 (par. 8 e 9) raccomanda che, insieme ai prospetti di bilancio, gli amministratori presentino una relazione degli amministratori che “descrive e spieghi gli aspetti principali del risultato economico e la situazione finanziaria dell'impresa e le principali incertezze che essa affronta”.

La relazione deve includere un'analisi:

- dei principali fattori e influenze che hanno determinato il risultato, inclusi i cambiamenti del contesto nel quale l'impresa opera, la risposta dell'impresa a questi cambiamenti e il loro effetto, la politica d'investimento dell'impresa per mantenere e rafforzare la situazione economica, inclusa la sua politica dei dividendi;
- le fonti di finanziamento dell'impresa, la politica di sviluppo e le politiche di gestione del rischio;
- i punti di forza e le risorse dell'impresa il cui valore non è riflesso nel bilancio d'esercizio in conformità con i principi contabili internazionali.

Dopo le modifiche intervenute con la direttiva n. 51/2003, le informazioni che devono essere contenute nella relazione degli amministratori (principi contabili internazionali) rispetto a quelle da presentarsi con la relazione sulla gestione (IV direttiva Ce) sono dunque assimilabili.

La direttiva Ce n. 51/2003 dovrà essere recepita dai Paesi membri entro il 31 dicembre 2004. Tale direttiva non è stata ancora recepita dal legislatore nazionale, per cui le innovazioni previste non sono ancora operanti nel nostro Paese.

La tabella che segue può facilitare la comprensione delle principali modifiche apportate alla IV direttiva Ce dalle direttive Ce n. 65/2001 e n. 51/2003.

SINTESI DELLE MODIFICHE APPORTATE ALLA IV DIRETTIVA CE

Direttiva CEE n. 65/2001	Direttiva CEE n. 51/2003
<p>Ambito applicativo Introduzione del criterio del <i>fair value</i> per gli strumenti finanziari compresi gli strumenti finanziari derivati. Sono esclusi dall'applicazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli strumenti finanziari non derivati detenuti fino a scadenza; - i prestiti e i crediti originati dalla società e non detenuti a scopo di negoziazione; - le partecipazioni in imprese controllate, collegate e <i>joint venture</i>; - le azioni proprie; - i contratti che prevedono un corrispettivo condizionato nell'ambito di un'operazione di aggregazioni di imprese; - gli altri strumenti finanziari le cui specificità esigono una contabilizzazione diversa da quella degli altri strumenti finanziari. <p>Determinazione del <i>fair value</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - valore di mercato - valore di mercato derivato - modelli e tecniche <p>Contabilizzazione delle variazioni Conto economico Riserva di patrimonio netto</p>	<p>Inclusione di prospetti aggiuntivi rispetto agli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa (ci si riferisce al prospetto delle movimentazioni delle poste del patrimonio netto e al rendiconto finanziario)</p> <p>Inclusione tra i principi generali del principio della prevalenza della sostanza economica sulla forma giuridica di un'operazione aziendale</p> <p>Eliminazione della distinzione tra fondi rischi e fondi oneri</p> <p>Possibilità di rivalutare sia le immobilizzazioni materiali che quelle immateriali.</p> <p>Presentazione dello stato patrimoniale secondo i principi contabili internazionali in alternativa agli schemi fissati dalla direttiva</p> <p>Presentazione di un rendiconto delle prestazioni in alternativa agli schemi di conto economico</p> <p>Applicazione del <i>fair value</i> anche nella valutazione di poste diverse dagli strumenti finanziari (IAS 32 e 39)</p> <p>Maggiori informazioni contenute nella Relazione sulla gestione</p>

3. LEGISLAZIONE NAZIONALE

Allo stato il legislatore nazionale ha dato seguito alla normativa comunitaria di cui si è riferito ai paragrafi 1 e 2 con due provvedimenti:

- la legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003), con la quale sono individuate le società, diverse da quelle quotate, obbligate o facoltizzare, ad adottare i principi contabili internazionali, dando delega al governo di definire la disciplina relativa;
- il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 394, con il quale sono state modificate le norme del codice civile, circa le informazioni da fornire in nota integrativa. È stato richiesto in particolare che in nota integrativa siano riportate le informazioni relative al valore equo (*fair value*) degli strumenti finanziari (con la sola eccezione delle società che redigono il bilancio in forma abbreviata). Norme specifiche sono state dettate per le banche e gli altri istituti finanziari.

Rimane da recepire la direttiva Ce n. 51/2003 che comporterà l'adeguamento della normativa contabile del codice civile ai principi IAS.

3.1 Legge Comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306)²⁷

L'articolo 5 del Regolamento Ce n. 1606/2002 lascia la facoltà agli Stati membri di autorizzare o obbligare l'utilizzo dei principi contabili internazionali:

- alle società quotate relativamente al bilancio d'esercizio;
- a tutte le società non quotate sia per il bilancio d'esercizio sia per il bilancio consolidato.

Il nostro Paese ha esercitato le facoltà concesse dall'articolo 5 del Regolamento attraverso l'emanazione della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Legge comunitaria 2003). L'articolo 25 di questa legge dispone, infatti, che il Governo è delegato ad emanare, entro il termine del 30 novembre 2004 (un anno dalla data di entrata in vigore della stessa legge), uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle facoltà sopraindicate, precisando i principi generali a quali dovranno ispirarsi i decreti.

In particolare:


- a. obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle *società quotate*, salvo quanto previsto alla lettera e);
- b. obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle *società aventi strumenti finanziari diffusi presso il pubblico* di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58²⁸, salvo quanto previsto alla lettera e);
- c. obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato delle *banche e degli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della Banca d'Italia*;
- d. obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio consolidato delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 (*imprese di assicurazione*);

²⁷ Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 15 novembre 2003 - Supplemento Ordinario n. 173.

²⁸ L'art. 116 del D.Lgs. n. 58/98 stabilisce al comma 1 che "Gli articoli 114 e 115 si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari che, ancorché non quotati in mercati regolamentati italiani, siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante. La Consob stabilisce con regolamento i criteri per l'individuazione di tali emittenti e può". L'articolo 2 del Regolamento di attuazione del TUIF, concernente la disciplina degli emittenti, (Reg. n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) stabilisce che per "emittenti strumenti finanziari diffusi" si deve intendere "gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a 200".

- e. obbligo di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio delle società che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, solo nel caso in cui sono quotate e non redigono il bilancio consolidato;
- f. facoltà di adottare i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio di esercizio o consolidato delle società che non ne hanno l'obbligo ai sensi delle lettere precedenti, diverse da quelle che esercitano le imprese incluse nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173, e diverse da quelle che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile;
- g. eventuale modifica della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
- h. nell'ambito di applicazione soggettivo sopra individuato, coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di bilancio con quelle derivanti dall'adozione dei principi contabili internazionali.

L'ambito applicativo ricavabile dalla legge di delega è riassunto nel seguente schema:



E' bene sottolineare come le distinzioni operate dalla Legge comunitaria non hanno al momento alcuna efficacia operativa in quanto la disciplina con efficacia normativa sarà quella prevista dai decreti delegati di attuazione ancora non emanati.

La Legge comunitaria non fissa il termine a partire dal quale entrerà in vigore la nuova disciplina. Tale termine sarà fissato con i decreti legislativi di attuazione. La fissazione della decorrenza al 1° gennaio 2005 consentirebbe di realizzare una coincidenza con la data prevista dal Regolamento Ce n. 1606/02, in modo da evitare per talune tipologie societarie una difformità di criteri contabili utilizzati tra i bilanci consolidati e quelli d'esercizio²⁹.

In merito all'attuazione delle legge di delega, si ritiene che il modo più agevole per attuare le disposizioni in essa contenute sia, per le società obbligate, quello di inserire un articolo del codice civile di rinvio ai principi contabili internazionali omologati dal Regolamento n. 1725/2003, con esclusione per le stesse società dall'applicazione della normativa contabile prevista dal codice civile dagli articoli da 2423 a 2428.

Stessa modalità dovrebbe essere prevista per le società non quotate, le quali pur non obbligate, sceglieranno di applicare gli IAS/IFRS.

Al contrario le società non quotate, che non sceglieranno di applicare gli IAS, continueranno ad applicare le norme del codice civile in tema di bilanci (artt. 2423 a 2428), quali risulteranno dopo le modifiche apportate a seguito del recepimento delle direttive comunitarie. Lo stesso vale per le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell'art. 2435-*bis* del codice civile, che dispone quanto segue:

“Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati sui mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 3.125.000 euro;*
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 6.250.000 euro;*
- 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.”*

Si segnala a quest'ultimo proposito che tale disposizione è destinata ad essere modificata a seguito del recepimento della direttiva Ce n. 38/2003³⁰. In particolare l'art. 1 dello stesso provvedimento, modificando la IV direttiva Ce, prevede l'innalzamento dei parametri previsti dall'attuale art. 2435-*bis* stabilendo i nuovi limiti di cui al punto 1) da € 3.125.000 a € 3.650.000 e quelli di cui al punto 2) da € 6.250.000 a € 7.300.000.

²⁹ Si segnala però che da taluni, anche in sede parlamentare, è sostenuto l'opportunità di rinviare l'operatività delle disposizioni della Legge comunitaria al 2007.

³⁰ Direttiva Ce n 38/2003 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* in data 13 maggio 2003.

3.2 Decreto Legislativo n. 394/2003

Il decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003 recepisce, seppur in modo parziale, la direttiva Ce n. 65/2001 relativamente all'applicazione del *fair value* nei bilanci d'esercizio e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, a decorrere dall'esercizio 2005. Le norme introdotte non hanno riguardato, infatti, la modifica dei criteri di valutazione del bilancio, limitandosi ad introdurre informazioni aggiuntive relative al *fair value* degli strumenti finanziari per la redazione della nota integrativa e della relazione sulla gestione.

Il nuovo art. 2427-bis "Informazioni relative al *fair value* degli strumenti finanziari" prevede infatti l'inserimento in nota integrativa delle seguenti informazioni:

- 1) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
 - il loro *fair value*;
 - informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;

- 2) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro *fair value*, con esclusione delle partecipazioni in società controllate collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c e delle partecipazioni in *joint venture*:
 - il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di appropriati raggruppamenti di tali attività;
 - i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che sarà recuperato il valore contabile.

Il nuovo articolo 2428, c. 2, al punto 6-*bis* prevede inoltre che dalla relazione sulla gestione debba risultare, in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari e se rilevanti per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio:

- a) gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura per ciascuna principale categoria di operazioni previste;

- b) l'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.

Il recepimento del criterio del *fair value* è dunque solo parziale poiché, a differenza della direttiva n. 65/2001, non sono state previste norme per la contabilizzazione al *fair value* degli strumenti finanziari.

Con riferimento alla definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di *fair value* e di modello e tecnica di valutazione, l'articolo 1 del

decreto legislativo rinvia opportunamente a quanto stabilito dai principi contabili internazionali e più precisamente dallo IAS 32 e IAS 39.³¹

Il rinvio a quanto stabilito dai principi contabili internazionali con riguardo alle definizioni sopra richiamate si è reso necessario per il fatto che anche la direttiva n. 65/2001 non fornisce indicazioni precise su cosa si debba intendere per strumento finanziario limitandosi piuttosto ad escludere dalla valutazione al *fair value* alcuni elementi (vedi par. 2.2).

Le nuove norme si applicheranno a partire dai bilanci relativi ad esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2005. Il legislatore nazionale posticipa quindi l'introduzione dell'obbligo di effettuare la valutazione degli strumenti finanziari e delle loro rimanenze secondo il *fair value* (ai soli fini della informazione integrativa), al fine di evitare una duplicazione di adempimenti contabili per le imprese, le quali, per il periodo di imposta 2004, devono comunque procedere alla contabilizzazione delle attività e passività finanziarie secondo le attuali regole del codice civile.

Il decreto legislativo n. 394/2003 ha dato attuazione seppure parziale alla direttiva Ce n. 65/2001. Rimane da recepire la direttiva Ce n. 51/2003 che comporterà l'adeguamento della normativa contabile del codice civile ai principi IAS.

E' opportuno segnalare tuttavia che le disposizioni previste dalla direttiva Ce n. 65/2001 e n. 51/2003 non consentono l'eliminazione di tutte le incompatibilità con i principi contabili internazionali. Su talune questioni contabili sarà dunque demandato al legislatore nazionale mantenere differenti trattamenti contabili tra società soggette agli IAS e le società non soggette. Di seguito sono elencate, a titolo esemplificativo, talune questioni contabili non disciplinate dalle direttive comunitarie per le quali esiste ancora una forte divergenza con gli IAS.

Azioni proprie

Gli IAS prevedono che le azioni proprie vadano direttamente contabilizzate in riduzione del patrimonio netto, in quanto assimilabili ad una riduzione del capitale sociale. Le direttive contabili stabiliscono invece la possibilità di inserire le azioni proprie nell'attivo della società, impostazione questa recepita anche nel nostro codice civile. Le azioni proprie possono, infatti, essere contabilizzate nell'attivo circolante o nell'attivo immobilizzato della società secondo lo schema di Stato Patrimoniale dell'art. 2424 c.c.. Tuttavia, non essendo stata apportata alcuna modifica alle direttive contabili da parte della direttiva Ce n. 51/2003, l'attuale disciplina civilistica, qualora restasse invariata, divergerebbe completamente dalla metodologia contabile IAS.

³¹ Occorre evidenziare che le uniche definizioni di strumento finanziario e di strumento finanziario derivato rinvenibili nell'ordinamento italiano sono contenute nel decreto legislativo n. 58 del 1998, recante il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Tali definizioni appaiono in ogni caso più circoscritte rispetto a quelle dettate dai principi contabili internazionali.

Oneri pluriennali

In base allo IAS 38 non è consentita la capitalizzazione degli oneri patrimoniali (spese di impianto e ampliamento, spese di pubblicità, spese di ricerca, ecc..) con la sola eccezione delle spese di sviluppo. Tali costi devono essere “spesati” direttamente a conto economico. La IV direttiva Ce ha lasciato agli Stati membri la possibilità di capitalizzare tali spese; il decreto legislativo di recepimento (D.Lgs n. 127/91) ha modificato infatti l'articolo 2426 del codice civile secondo la loro patrimonializzazione. Anche in questo caso la direttiva Ce n. 51/2003 non ha disposto nulla sul tema lasciando invariata la normativa attuale incompatibile con i principi contabili internazionali.

Impairment test per l'avviamento

I principi contabili internazionali non prevedono più l'ammortamento per le attività immateriali a durata indeterminata (esempio tipico è rappresentato dall'avviamento); in sostituzione occorre effettuare l'*impairment* di valore teso a verificare la recuperabilità del valore iscritto nell'attivo. Tuttavia la IV direttiva Ce (art. 34) prevede la possibilità di ammortizzare sistematicamente il valore dell'avviamento per un periodo non superiore a 5 anni³². La medesima regola è stata recepita dal legislatore nazionale (art. 2426 c.c.) per cui, in assenza di una modifica della IV direttiva da parte della direttiva n. 51/2003, esiste una forte incompatibilità tra la disciplina civilistica e i principi IAS.

3.3 Normativa nazionale in preparazione

In vista dell'introduzione dei principi contabili internazionali a partire dal 1° gennaio 2005, nel corso di quest'anno sono attesi l'elaborazione di nuovi provvedimenti per adeguare la normativa contabile nazionale ai principi contabili internazionali. In particolare:

- l'emanazione dei decreti attuativi della Legge comunitaria 2003 che saranno chiamati al coordinamento della normativa civilistica e fiscale per le società italiane che applicheranno i principi contabili internazionali.
- il recepimento della direttiva n. 51/2003 delle cui implicazioni è stato trattato ampiamente nel par. 2.3.³³

FONDAZIONE LUCA PACIOLI

³² La IV direttiva prevede inoltre che gli Stati membri possono autorizzare l'ammortamento dell'avviamento per un periodo superiore, se i benefici connessi con questa attività eccedono i cinque anni.

³³ Il recepimento è previsto nel disegno di Legge comunitaria 2004 (Atto Senato n. 2742) il cui *iter* legislativo è iniziato nel mese di febbraio 2004. I tempi però potrebbero non esseri bervi; il disegno di legge n. 2742 prevede delega al Governo per l'attuazione della direttiva con decreti legislativi da adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega (e quindi con un termine finale che scadrà non prima della fine del 2005).